



**AGENZIA
DELLE
DOGANE**



Roma, 28.06.2011

Alle Direzioni Interregionali, Regionali e
provinciali dell' Agenzia delle Dogane
LORO SEDI

RU 77661

Rif.:

Agli Uffici delle Dogane
LORO SEDI

Allegati:

e per conoscenza:
agli Uffici di diretta collaborazione del
Direttore

SEDE

alle Direzioni centrali
SEDE

al Dipartimento delle Finanze
Via Pastrengo n. 22
00187 ROMA
(fax 06/47603910)

alla Confindustria
Viale dell' Astronomia n. 30
(fax 06/5923713)

all' E.N.I.
P.le Mattei n. 1
ROMA
(fax 06/59825995)

all' Unione Petrolifera
Via del Giorgine n. 129
ROMA
(fax 06/59602925)

all' Assopetroli
Largo dei Fiorentini n. 1
ROMA
(fax 06/6861862)

alla Federpetroli
P.za S. Giovanni n.6
FIRENZE
(fax 055/2381793)

all' Assocostieri
Via di Vigna Murata n. 40
00143 ROMA
(fax 06/5011697)

all' Assogasliquidi
V.le Pasteur n. 10
ROMA
(fax 06/5919633)

alla Confcommercio
P.za G. Belli n. 2
ROMA
(fax 06/6874586)

alla Confesercenti
Via Farini n.5
ROMA
(fax 06/4746556)

all' Associazione nazionale
società per azioni
Piazza Venezia n. 11
ROMA
(fax 06/6790487)

alla Repubblica di S. Marino
Dipartimento finanze
SAN MARINO
(fax 0549/882244)

alla ANAEE
Via Adolfo Ravà, 106
00142 ROMA

OGGETTO: Applicazione art. 5, comma 5-*quinqies*, della legge 24 febbraio 1992, n. 225. – Stato di emergenza umanitaria di rilevanza nazionale. – Incremento dell'aliquota d'accisa sulle benzine e sul gasolio usato come carburante.

L'art. 5, comma 5-*quinqies*, della legge 24 febbraio 2011, n. 225 consente di ricorrere al fondo di cui all'articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 per far fronte a situazioni di emergenza umanitaria di rilevanza nazionale, prevedendo che il fondo medesimo venga reintegrato, in misura pari agli importi impegnati, per mezzo delle maggiori entrate derivanti dall'aumento dell'aliquota dell'accisa sulle benzine e sul gasolio usato come carburante, di cui all'allegato I al d. lgs. 26.10.1995, n. 504.

La norma citata, inoltre, nel determinare la misura massima degli aumenti suddetti, che non possono essere di entità superiore a cinque centesimi per litro di

prodotto, attribuisce al Direttore dell'Agenzia delle dogane il potere di determinarne la misura con proprio provvedimento.

Con comunicazioni prot. n. 39/11/UCL, del 27 giugno 2011, e n. 3-7473/UCL, in data odierna, l'Ufficio del Coordinamento Legislativo-Finanze, al fine di fronteggiare lo stato di emergenza umanitaria nel territorio nazionale determinato dall'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti a paesi del Nord Africa, ha evidenziato la necessità di provvedere all'adozione degli aumenti suddetti, in applicazione dell'art. 5, comma 5-*quinquies* della legge n. 225 del 1992.

Pertanto, con Determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane n. 77579/RU, adottata e pubblicata sul sito internet di questa Agenzia nella giornata di oggi, è stato disposto l'incremento dell'aliquota d'accisa sulle benzine e sul gasolio usato come carburante, nella misura di Euro 40 per mille litri di prodotto.

Conseguentemente, con effetto dalla data di oggi 28 giugno 2011, le aliquote d'accisa afferenti la benzina, la benzina con piombo e il gasolio usato come carburante, così come variate dalla Determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane n. 41102/RU, del 5 aprile 2011, vengono incrementate.

In particolare:

- le aliquote d'accisa vigenti relativamente alla benzina e alla benzina con piombo, pari ad Euro 571,30 per mille litri, e al gasolio usato come carburante, pari ad Euro 430,30 per mille litri, a partire dal 28 giugno e fino al 30 giugno 2011 vengono rispettivamente aumentate ad Euro 611,30 per mille litri e ad Euro 470,30 per mille litri;
- le aliquote d'accisa applicabili a partire dal 1° luglio 2011, ai sensi della Determinazione n. 41102/RU, relativamente alla benzina e alla benzina con piombo, pari ad Euro 573,20 per mille litri, e al gasolio usato come carburante, pari ad Euro 432,20 per mille litri, vengono rispettivamente aumentate, fino al 31 dicembre 2011, ad Euro 613,20 per mille litri e ad Euro 472,20 per mille litri.

Restano invariate le aliquote applicabili dal 1° gennaio 2012 fino al 31 dicembre 2013 e dal 1° gennaio 2014, rispettivamente indicate alle lettere c) e d) dell'art. 1 della citata Determinazione n. 41102/RU, del 5 aprile 2011.

Visto l'art. 1, comma 4, del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, la Determinazione n. 77579/RU tiene indenni dall'incremento dell'aliquota d'accisa sul gasolio usato come carburante gli esercenti l'attività di autotrasporto di merci con automezzi di peso pari o superiore a 7,5 tonnellate nonché gli esercenti l'attività di trasporto di persone menzionati all'art. 5, comma 2, del decreto-legge n. 452/2001, convertito, con modificazioni, nella legge n. 16/2002.

Il Direttore centrale
Ing. Walter De Santis
Firma autografa sostituita a mezzo
stampa ai sensi dell'art. 3, comma
2, del D.Lgs. n. 39/93